

**REGOLAMENTO (CE) N. 2383/96 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 1996****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1996 il regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(3)</sup>, ha tenuto conto delle modifiche apportate alla nomenclatura del sistema armo-

nizzato in seguito alla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 6 giugno 1993;

considerando che è opportuno cambiare ed adeguare alle modifiche del regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione i regolamenti relativi alla classificazione che mantengono un interesse concreto; che si tratta del punto 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 442/91 della Commissione del 25 febbraio 1991<sup>(4)</sup>; che detto punto 2 non è più applicabile dal 31 dicembre 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

L'allegato del presente regolamento sostituisce il punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 442/91 della Commissione, del 25 febbraio 1991.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 52 del 27. 2. 1991, pag. 11.